DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 settembre 2015

Modalita' di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per

l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. (15A07772)

(GU n.243 del 19-10-2015)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,

DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: "Riforma del

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino

delle disposizioni legislative vigenti";

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive

modificazioni, recante: "Approvazione del testo unico delle

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative

alle scuole di ogni ordine e grado";

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,

recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa e, in

particolare, l'art. 21;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.

275, di approvazione del Regolamento recante: "Norme in materia di

autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della

legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

modificazioni, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive

modificazioni, recante: "Codice in materia di protezione dei dati

personali";

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive

modificazioni, recante: "Codice dell'Amministrazione digitale";

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive

modificazioni;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto

scuola 29 novembre 2007;

Premesso che l'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015

istituisce la "Carta", con un valore nominale di 500 euro annui per

ciascun anno scolastico, per sostenere la formazione continua di

ciascun docente di ruolo presso le istituzioni scolastiche statali al

fine di valorizzarne le competenze professionali, consentendone

l'utilizzo per le attivita' dettagliatamente indicate, che sono

liberamente individuabili dai beneficiari, per meglio realizzare sia

le proprie esigenze formative che quelle individuate dall'istituzione

scolastica;

Considerato che l'art. 1, comma 122, della legge n. 107 del 2015

attribuisce ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e

delle finanze, la disciplina delle modalita' di assegnazione ed

utilizzo della "Carta", nonche' dell'importo da assegnare a ciascun

docente di ruolo nell'ambito delle risorse disponibili, tenendo conto

altresi' del sistema pubblico per la gestione dell'identita'

digitale, nonche' per disciplinare, fra l'altro, le modalita' per

l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla "Carta"

e tenuto conto, altresi', che nelle more della definitiva attuazione

del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale, occorre

dare attuazione alla norma di cui al citato art. 1, comma 122, della

legge n. 107 del 2015;

Considerato che i commi 121 e 123 della legge n. 107 del 2015

specificano rispettivamente che l'importo nominale di 500 euro, da

assegnare a ciascun docente a tempo indeterminato, non costituisce

retribuzione accessoria ne' reddito imponibile e che l'autorizzazione

di spesa decorre dall'anno 2015;

Considerato che il decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri deve essere adottato, a norma del citato comma 122 della

legge n. 107 del 2015, entro 60 giorni dalla data di entrata in

vigore della legge e pertanto occorre rendere lo strumento formativo

immediatamente utilizzabile e fruibile da parte dei docenti

destinatari dell'intervento, consentendo, nelle more

dell'assegnazione a ciascuno di essi di una carta elettronica

nominativa e personale, l'immediata corresponsione, gia' a decorrere

dall'anno scolastico 2015/2016, dell'importo nominale di 500 euro a

mezzo di assegnazione su "Cedolino unico" per il tramite del sistema

"NoiPA", nei limiti di spesa complessivi di cui al comma 123;

Di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalita' di assegnazione e di

utilizzo della "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione

del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e

grado", di seguito denominata "Carta".

Art. 2

Destinatari

1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni

scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi

i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto

all'assegnazione di una Carta, che e' nominativa, personale e non

trasferibile.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il

tramite delle Istituzioni scolastiche.

3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di

ciascun anno scolastico al Ministero dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca, secondo le modalita' da

quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo

indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonche' le variazioni di

stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi

della causa della variazione. Il Ministero dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca trasmette alle Istituzioni

scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo

indeterminato.

4. La Carta e' assegnata, nel suo importo massimo complessivo,

esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al

comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi

disciplinari e' vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui

all'art. 3 non puo' essere assegnato nel corso degli anni scolastici

in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga

successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata e'

recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non

sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

disciplina le modalita' di revoca della Carta nel caso di

interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.

5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal

servizio.

Art. 3

Importo della Carta

1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500

annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento,

ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto

dai commi 2 e 3.

2. L'importo di cui al comma 1 e' reso disponibile, per ciascun

anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui

all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa

all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico,

ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun

anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a

valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad

incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al

comma 1.

3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente

nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella

disponibilita' della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico

successivo a quello della mancata utilizzazione.

Art. 4

Modalita' di utilizzo della Carta

1. La Carta e' utilizzata da ciascun docente per le seguenti

finalita' di formazione e aggiornamento professionale:

a) acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di

pubblicazioni e di riviste;

b) acquisto di hardware e software;

c) iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di

qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti

accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica

o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi

post lauream o a master universitari inerenti al profilo

professionale;

d) rappresentazioni teatrali e cinematografiche;

e) ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli

dal vivo;

f) iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito

del piano triennale dell'offerta formativa delle Istituzioni

scolastiche e del Piano nazionale di formazione di cui all'art. 1,

comma 124, della legge n. 107 del 2015.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

puo' sottoscrivere apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri

a carico del bilancio dello Stato, con operatori pubblici e privati,

finalizzate all'ottimale utilizzo della Carta da parte di ciascun

docente, che riconoscano specifiche agevolazioni per le finalita' di

cui al comma 1, consentendone cosi' il piu' ampio e proficuo

utilizzo.

3. La Carta e' fruibile, come strumento di pagamento, su almeno uno

dei circuiti telematici di pagamento a maggiore diffusione sul

territorio nazionale.

Art. 5

Modalita' di assegnazione della Carta

1. La Carta e' assegnata a ciascun docente a mezzo di apposita card

personale elettronica. In essa sono contenuti esclusivamente i dati

personali e di servizio del soggetto beneficiario, utili agli

esclusivi fini dell'associazione della Carta al docente titolare.

L'importo di cui all'art. 3 e', per ciascun anno scolastico,

accreditato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 per l'anno

scolastico 2015/2016.

2. La tipologia, i criteri e le modalita' di utilizzo dei dati

connessi alla Carta sono stabiliti dal Ministero dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca, sentito il Garante per la

protezione dei dati personali.

Art. 6

Affidamento del servizio connesso alla emissione

e alla gestione della Carta

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,

nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile

2006, n. 163, e successive modificazioni, provvede ad affidare il

servizio relativo all'emissione, alla fornitura e alla gestione della

Carta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Eventuali utili derivanti dall'affidamento del servizio sono versati

all'Entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente

riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca.

2. L'affidamento di cui al comma 1 disciplina eventuali limitazioni

di carattere merceologico, geografico o telematico all'utilizzo della

Carta ed e' effettuato in tempo utile per consentire la distribuzione

della Carta a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017.

Art. 7

Modalita' di rendicontazione

1. Con successivo decreto, il Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni

dall'aggiudicazione definitiva del servizio di cui all'art. 6, indica

le modalita' di rendicontazione delle spese per finalita' formative

sostenute dal singolo docente destinatario della Carta.

2. I docenti destinatari della Carta trasmettono agli Uffici

amministrativi dell'Istituzione scolastica di appartenenza, secondo

le modalita' e nel rispetto dei termini indicati con il decreto di

cui al comma 1, la rendicontazione comprovante l'effettivo utilizzo

della somma di cui all'art. 3, per le finalita' e con le modalita' di

cui all'art. 4. Nel caso in cui la predetta documentazione risulti

non conforme alle finalita' di cui all'art. 4, incompleta o

presentata oltre il termine previsto ovvero non presentata, la somma

non rendicontata e' recuperata a valere sulle risorse disponibili

sulla Carta e, ove non sufficienti, con l'erogazione riferita

all'anno scolastico successivo.

3. I rendiconti di cui al comma 2 sono messi a disposizione dei

revisori dei conti presso le Istituzioni scolastiche per il riscontro

di regolarita' amministrativo-contabile, ai sensi del decreto

legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e successive modificazioni.

Art. 8

Disposizioni transitorie e finali

1. Per l'anno scolastico 2015/2016, nelle more dell'attivazione

delle modalita' di assegnazione della Carta di cui all'art. 5,

l'importo di cui all'art. 3, comma 1, e' erogato ai soggetti di cui

all'art. 2, entro il mese di ottobre 2015 e comunque non oltre il

ventesimo giorno successivo a quello di trasmissione dell'elenco dei

docenti immessi in ruolo al sistema NOIPA, avvalendosi delle

procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e

delle finanze - Dipartimento dell'Amministrazione generale, del

personale e dei servizi - mediante gli ordini collettivi di pagamento

di cui all'art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

2. Per l'anno scolastico 2015/2016, le risorse sono assegnate ai

docenti di cui all'art. 2, inclusi i docenti immessi in ruolo con

decorrenza giuridica dal 1 settembre 2015 ai sensi del Piano di

assunzioni straordinario di cui alla legge n. 107 del 2015. Nel caso

in cui l'effettiva presa di servizio avvenga ad anno scolastico

iniziato, le risorse sono comunque assegnate per intero.

3. Entro il 31 dicembre 2015 le risorse che dovessero eventualmente

rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa di cui

all'art. 1, comma 123, della Legge n. 107 del 2015 sono ripartite tra

i soggetti di cui all'art. 2.

4. I docenti destinatari delle risorse trasmettono agli Uffici

amministrativi dell'Istituzione scolastica di appartenenza, entro e

non oltre il 31 agosto 2016, la rendicontazione comprovante

l'effettivo utilizzo della somma di cui all'art. 3, per le finalita'

e con le modalita' di cui all'art. 4. Nel caso in cui la predetta

documentazione risulti non conforme alle finalita' di cui all'art. 4,

incompleta o presentata oltre il termine di cui al periodo precedente

ovvero non presentata, la somma non rendicontata e' recuperata con

l'erogazione riferita all'anno scolastico 2016/2017.

5. I rendiconti di cui al comma 4 sono messi a disposizione dei

revisori dei conti presso le Istituzioni scolastiche per il riscontro

di regolarita' amministrativo-contabile, ai sensi del decreto

legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e successive modificazioni.

Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo

e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2015

Il Presidente

del Consiglio dei ministri

Renzi

Il Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca

Giannini

Il Ministro dell'economia

e delle finanze

Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2015

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,

reg.ne prev. n. 2404

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |